



**ISTITUTO COMPrensIVO “S. G. BOSCO”, Via Umbria 34, 74121 TARANTO**

**Tel/Fax: 099 73 52 739 - E-mail: taic866003@istruzione.it**

**PEC: taic866003@pec.istruzione.it [www.icsgboscotaranto.edu.it](http://www.icsgboscotaranto.edu.it)**

**C.F.: 90214520737 - C.M. TAIC866003 - Cod. univ: UFA6K2**

ICS "San Giovanni Bosco" - Taranto  
Prot. 0007581 del 31/08/2021  
01-01 (Uscita)

Al Personale Docente ed ATA

Scuola dell'Infanzia  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria I grado

Al Dsga

Agli Atti

Al Sito web

Oggetto: Green pass e rientro a scuola Personale scolastico.

Si informa che il Decreto-Legge n.111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” ha disposto all’art 9-ter “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario” quanto segue:

*“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.*

*Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso emolumento, comunque denominato.*

*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti concircolare del Ministero della salute.*

*I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.*

*La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”*

Si ricorda che il Green Pass viene rilasciato dopo aver effettuato entrambe le dosi del vaccino o la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si confida nella consueta collaborazione.

Si allegano i seguenti documenti:

- Decreto Legge n.111 del 06/08/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
- Nota MIUR n.1237 del 13/08/21 – Parere tecnico su D.L. 111/21
- Protocollo sicurezza sottoscritto in data 14/08/21
- Nota MIUR n.900 del 18/08/21 – Trasmissione Protocollo sicurezza 21/22
- Circolare Ministero Salute n.35309 del 04/08/21 “Certificazioni esenzione vaccinazione anti-Covid 19”
- Nota MIUR n.1260 del 30/08/21 “Verifica certificazione Covid-19 Personale scolastico”

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marilena DARAIA